

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

Regolamento del Verde

COMUNE DI JESOLO
Unità Operativa Urbanistica e Cartografico

11 APRILE 2017

Prot. N° 23342

ALL. SUB A

Consulenti: Studio Arch. Pierdomenico Belli

Collaboratori: Arch. Mauro Guidolin
Arch. Irene Notari

U.O. Urbanistica e Cartografico:

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Renato Segatto

Progettista:
Arch. Daniela Vitale

Collaboratori alla progettazione:

Dott. Martina Varaschin
Arch. Federica Fregonese



Approvato
Delibera di C.C. n.78 del 31/07/2017

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGOLAMENTO DEL VERDE

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE, NORME DI RIFERIMENTO E COMPETENZE

- Art. 1 FINALITÀ
- Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 4 NUOVI IMPIANTI
- Art. 5 ALBERI MONUMENTALI
- Art. 6 GRANDI ALBERI
- Art. 7 ALBERI E FILARI DI PREGIO
- Art. 8 FILARI E VIALI ALBERATI
- Art. 9 SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE
- Art. 10 UN ALBERO PER OGNI NUOVO NATO E CIASCUN MINORE ADOTTATO
- Art. 11 BILANCIO ARBOREO

TITOLO II - CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 12 ASPETTI GENERALI
- Art. 13 SCELTA E USO DELLE SPECIE VEGETALI
- Art. 14 MORFOLOGIA E GESTIONE DELLE ACQUE
- Art. 15 GIARDINI PENSILI, TETTI VERDI E COPERTURE DI GARAGES INTERRATI
- Art. 16 IRRIGAZIONE
- Art. 17 PARCHEGGI
- Art. 18 ARREDI E MATERIALI
- Art. 19 PRATO
- Art. 20 RETE ECOLOGICA
- Art. 21 AREE DI COMPENSAZIONE
- Art. 22 FINANZIAMENTO DELLE OPERE A VERDE PUBBLICO

TITOLO III – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 23 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
- Art. 24 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE
- Art. 25 PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI E FILARI DI PREGIO
- Art. 26 DANNEGGIAMENTI
- Art. 27 ABBATTIMENTI
- Art. 28 ABBATTIMENTI URGENTI
- Art. 29 SOSTITUZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI ABBATTUTI
- Art. 30 REIMPIANTI COATTIVI
- Art. 31 POTATURE E RIMONDE
- Art. 32 POTATURA DI CONTENIMENTO DELLA CHIOMA E DI RISANAMENTO
- Art. 33 MANUTENZIONE ALBERATURE PRIVATE A CONFINE CON SPAZI PUBBLICI
- Art. 34 FRUIZIONE DI PARCHI, BOSCHI URBANI E GIARDINI PUBBLICI

TITOLO IV – DIFESA FITOSANITARIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 35 DIFESA DELLE PIANTE E DELLE ALBERATURE
- Art. 36 MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 37 VIGILANZA
- Art. 38 SANZIONI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 REGIME TRANSITORIO

ALLEGATI

1. SPECIE DA EVITARE
2. SPECIE ADATTE ALL'AMBIENTE LOCALE
3. SPECIE VEGETALI NATURALIZZATE E/O A SUFFICIENTE ADATTABILITA'
ALL'AMBIENTE LOCALE
4. GLOSSARIO

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: l'amministrazione comunale di Jesolo ne recepisce il significato e valorizza il paesaggio anche in quanto elemento in grado di generare indotti di tipo turistico, nonché fattore di miglioramento della qualità di vita degli abitanti.

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei valori paesaggistici da tutelare, poiché svolge funzioni climatiche, ecologiche, urbanistiche e sociali, ed esplica funzioni di depurazione dell'aria e delle acque, di miglioramento del suolo, di rifugio per la vita animale e di produzione di varietà biologica. Il Comune di Jesolo, con la società partecipata Jesolo Patrimonio srl (in seguito denominati amministrazione comunale), provvederanno quindi all'applicazione del presente regolamento, il cui fine principale è la salvaguardia delle aree a verde pubblico e privato, che contribuiscono a migliorare il paesaggio urbano e a produrre i sopraccitati benefici anche nell'ambito degli indirizzi espressi dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

TITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORME DI RIFERIMENTO E COMPETENZE

Art.1 – Finalità

1. L'amministrazione comunale riconosce il valore del verde urbano e con il presente regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità, disciplinando gli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica che privata, costituendo quest'ultimo una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad esso collegate.

2. Le finalità del regolamento sono le seguenti:

- a) promuovere e tutelare la salvaguardia e la riqualificazione del verde per conseguire evidenti miglioramenti ambientali e della qualità della vita degli abitanti, arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e la biodiversità sul territorio comunale;
- b) dettare dei criteri per la progettazione delle nuove opere a verde, che tengano conto delle caratteristiche del territorio e delle sue peculiarità;
- c) perseguire una razionale gestione di tale patrimonio, che sia snella, non onerosa e abbia un ritorno in termini di gradimento ricreativo degli spazi a verde;
- d) definire le modalità di intervento sulle aree verdi più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane in collegamento con quelle extraurbane.

Art.2 – Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, valido in tutto il territorio comunale:

- a) esemplari arborei ed arbustivi pubblici e privati;
- b) esemplari arborei ed arbustivi di pregio, monumentali e grandi alberi;
- c) parchi e giardini pubblici;
- d) aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate etc.);
- e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità etc.);
- f) verde ecologico comprendente i vari elementi costituenti la rete ecologica comunale ed in particolare: aree nucleo, aree di connessione naturalistica, corridoi ecologici, stepping stones, fasce tampone e varchi infrastrutturali;
- g) aree verdi di nuova realizzazione.

2. Il regolamento disciplina l'attuazione delle previsioni di conservazione e potenziamento del verde contenute negli strumenti di pianificazione comunale e negli allegati "Sussidi operativi", anche in applicazione degli indirizzi espressi dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente strumento gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'esercizio dell'attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione produttiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai etc.).

4. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle prescrizioni di massima di polizia forestale si fa rinvio alle medesime.

5. L'amministrazione comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per i singoli parchi e giardini pubblici.
6. L'amministrazione comunale può stipulare accordi di collaborazione ed attivare forme di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni per la realizzazione e la gestione di aree verdi, come meglio specificato all'allegato n. 4 del regolamento.
7. Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'amministrazione comunale direttamente o tramite terzi, devono rispettare i principi del presente regolamento.
8. In deroga a quanto previsto al precedente punto 7 sono ammessi interventi diversi esclusivamente quando non sia attuabile alcuna soluzione tecnica o progettuale tra quelle previste, ovvero le opere da realizzare siano indifferibili ed urgenti.
9. Gli allegati al presente regolamento, ed in particolare l'elenco delle specie da evitare e quello delle specie consigliate, hanno carattere prescrittivo, ad eccezione dei casi giustificati da idonea relazione motivata e condivisa con l'amministrazione comunale.

Art.3 - Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento tutela in modo particolare tutti gli esemplari arborei, ad eccezione di quelli di cui all'allegato 2 "Specie da evitare" del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore a:
 - 15 cm (47 cm di circonferenza) per specie di terza grandezza;
 - 20 cm (63 cm di circonferenza) per specie di seconda grandezza;
 - 40 cm (126 cm di circonferenza) per specie di prima grandezza;Le misure sopra citate devono essere rilevate a 1,30 m dal colletto.
2. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano, se sommati, un fusto del diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate al precedente capoverso. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm; Le misure sopra citate devono essere rilevate a 1,30 m dal colletto.
3. È tutelata l'area di pertinenza degli alberi, per la quale si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco e raggio determinato dai seguenti parametri:
 - Diametro del tronco da 20 a 35 cm: 4,00 m di raggio;
 - Diametro del tronco da 35 a 50 cm: 5,00 m di raggio;
 - Diametro del tronco da 50 a 80 cm: 7,00 m di raggio;
 - Diametro del tronco maggiore di 80 cm: 9,00 m di raggio.Le misure sopra citate devono essere rilevate a 1,30 m dal colletto.
4. Sono tutelate le siepi campestri e le macchie arbustive della larghezza minima di 5 m (escluse le siepi perimetrali dei giardini privati)
5. La tutela in ambito di interventi edilizi (opere edili private, opere pubbliche o di pubblico interesse, opere di urbanizzazione) degli esemplari arborei di cui al comma 1 del presente articolo e degli esemplari di pregio di cui all'articolo 6 del presente titolo è disciplinata nel Titolo dedicato (Titolo III).

Art. 4 - Nuovi impianti

1. Per i nuovi impianti si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) Per le distanze dai confini resta salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice civile, dal codice della strada e dai regolamenti dei Consorzi di Bonifica. Nella messa a dimora di nuovi esemplari a scopo ornamentale devono essere tenute in considerazione le dimensioni delle piante adulte.
 - b) Spazi minimi non pavimentati e/o impermeabilizzati sotto chioma degli alberi:
 - alberi di 1° grandezza (altezza > 18 m): m² 6,00 con lato minore di almeno 2,00m;
 - alberi di 2° grandezza (altezza 12 – 18 m): m² 3,50 con lato minore di almeno 1,5 m;
 - alberi di 3° grandezza (altezza < 12 m): m² 2,00 con lato minore di almeno 1,00 m.
2. Sono ammesse deroghe alle distanze previste ai punti precedenti nel caso in cui l'impianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati e filari di qualsiasi natura e tipo.

Art. 5 - Alberi monumentali

1. Il regolamento rimanda, per la definizione di albero monumentale, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 ed in particolare all'art. 7 "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale".
2. Sulla base del censimento effettuato dall'amministrazione comunale o su segnalazione di privati cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si procede alla candidatura di alberi aventi caratteristiche di monumentalità che si conclude, laddove sussistano i requisiti, con l'iscrizione degli stessi nell'elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia, a cura del Corpo forestale dello Stato. L'elenco viene aggiornato periodicamente ed è reso disponibile alla cittadinanza sui siti delle amministrazioni coinvolte.
3. Per gli alberi monumentali è vietato l'abbattimento o il danneggiamento. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, con specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroforestale.
4. Gli alberi monumentali presenti sul territorio comunale e iscritti nei citati elenchi sono considerati come cose immobili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 136 lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
5. In presenza di accertate violazioni per danneggiamento o abbattimento di alberi monumentali si rimanda a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 ovvero si applica l'articolo 635 del codice penale.

Art. 6 – Grandi alberi

1. Il regolamento rimanda, per la definizione di grande albero e per le prescrizioni di tutela, all'art. 9 commi da 21 a 25 delle norme di attuazione del piano di assetto del territorio.
2. I grandi alberi sono individuati dal piano regolatore comunale, così come definito ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
3. È possibile procedere con interventi di rimonda del secco senza preventiva comunicazione all'amministrazione comunale, mentre modifiche sostanziali della chioma e dell'apparato radicale ovvero abbattimenti sono ammessi in condizioni di manifestata necessità da motivare preliminarmente con deposito di documentazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente in materia.

Art. 7 - Alberi e filari di pregio

1. L'amministrazione comunale si riserva di tutelare con le forme previste all'art. 25 del presente regolamento gli alberi e i filari considerati di pregio ovvero aventi peculiarità tali che per dimensione ed età o perché legati alla storia e alle tradizionali colture locali li fanno emergere rispetto ad altri in termini di valenza paesaggistica e socio-culturale, tuttavia non soddisfacenti per raggiungere i requisiti minimi richiesti per la candidatura ad alberi monumentali.
2. L'individuazione e l'aggiornamento dell'inventario degli alberi e filari di pregio sono a cura dall'amministrazione comunale, anche su segnalazione di privati cittadini o associazioni.

Art. 8 – Filari e viali alberati

1. Viali e filari, così come individuati dal piano regolatore comunale, costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio della bonifica agraria e del paesaggio urbano e sono come tali tutelati anche in base alle prescrizioni di cui all'articolo 9 commi da 16 a 20 delle norme di attuazione del piano di assetto del territorio.
2. I filari devono essere progettati tenendo conto dei criteri di cui al Titolo II del presente regolamento.
3. È necessario valutare attentamente gli spazi al fine di scegliere le specie adatte (anche in relazione alla capacità ombreggiante della chioma) e un numero opportuno di filari, facendo attenzione a non ostacolare la viabilità di ogni genere, i servizi e l'accessibilità.
4. La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata in funzione del verde presente o di progetto, prevedendo tutte le possibili interazioni o incompatibilità fino alla maturità degli esemplari dell'assetto di impianto.

Art. 9 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista al Titolo V.

3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'amministrazione comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Sono esclusi gli interventi, da parte dei consorzi di bonifica e degli altri enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scolari.

Art. 10 - Un albero per ogni nuovo nato e ciascun minore adottato

1. L'amministrazione comunale dispone la messa a dimora di due alberi entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 così come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, tenuto conto che eventuali differimenti saranno ammessi in funzione del periodo migliore per la piantumazione a garanzia dell'attecchimento.
2. A tal fine, saranno prevalentemente utilizzate aree urbane e periurbane di proprietà comunale:
 - a) destinate al rimboschimento;
 - b) ricadenti in ambito di rete ecologica comunale;
 - c) situate in zone a parco o lungo percorsi destinati alla fruizione turistica del territorio;
 - d) in luoghi a verde predisposti a finalità celebrative o commemorative;ovvero, laddove non diversamente possibile, in aree demaniali con destinazione finale di verde pubblico.
3. L'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Jesolo è referente per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113.
4. La messa a dimora degli alberi e la successiva manutenzione sono soggette al rispetto delle modalità descritte all'interno del presente regolamento.

Art. 11 - Bilancio arboreo

1. Il Sindaco rende noto il bilancio arboreo comunale nei tempi e nei modi previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 così come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, tenuto conto dell'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di censire e classificare gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica.

TITOLO II – CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 12 – Aspetti generali

1. I progetti di aree verdi che costituiscono oggetto del presente regolamento, compresi quelli previsti all'interno di piani urbanistici attuativi, accordi di pianificazione o di programma, progetti strategici ovvero in interventi edilizi diretti di particolare pregio, qualora siano presenti delle alberature significative, devono prevedere le analisi specifiche di seguito elencate, oltre a quelle eventualmente previste dai suddetti strumenti urbanistici:
 - a) studi ed indagini sullo stato di fatto riguardanti l'inquadramento paesaggistico compositivo, analisi stazionali e del patrimonio vegetale presente con particolare riguardo al rilievo dendrologico puntuale (specie, dimensioni, stato fitosanitario, etc.), con relativa planimetria e documentazione fotografica;
 - b) indicazioni specifiche in merito alla salvaguardia di tutte le eventuali specie arboree significative e degli eventuali reintegri;
 - c) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, che tenga conto anche dell'edificato presente, della viabilità e degli impianti tecnologici;
 - d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, le dotazioni in caso di verde attrezzato, etc., nonché viabilità, passi carrai, utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.);

- e) una relazione descrittiva e grafica degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
 - f) piano di manutenzione delle opere a verde e degli impianti tecnologici con specifica dei costi di gestione;
 - g) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;
 - h) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi posti a carico del committente per il periodo di un anno dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione.
 - i) elaborati grafici di dettaglio degli interventi, degli impianti, degli arredi e dei giochi come da progetto con le relative schede e manuali di gestione e certificazioni di conformità alle normative vigenti (UNI EN 1176 – 1177) e ss.mm.ii, da fornire all'amministrazione comunale per la gestione futura;
 - l) analisi pedoclimatiche.
2. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati, opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

Art. 13 - Scelta e uso delle specie vegetali

1. La scelta delle specie arboree ed arbustive per la realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
2. La scelta di specie esotiche e delle diverse varietà ornamentali, in luogo di quelle autoctone, dovrà infatti essere valutata solo in funzione di un'eventuale superiore capacità di resistenza delle stesse alle condizioni climatiche e pedologiche particolarmente difficili della zona oggetto di intervento e solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante).
3. Nella composizione delle aiuole deve essere favorito l'utilizzo di varietà poco esigenti e sono invece da evitare:
 - piante tappezzanti poco competitive;
 - miscugli di specie diverse (soprattutto con diverse velocità di crescita);
 - macchie di dimensioni troppo ridotte.
4. In fase di progettazione si dovrà tener conto degli spazi di crescita delle specie arboree, arbustive ed erbacee prescelte ed è preferibile l'impiego di quelle a bassa manutenzione.
5. Nelle zone esterne alle aree urbane e periurbane devono essere utilizzate o mantenute specie vegetali tipiche del territorio circostante.

Art. 14 - Morfologia e gestione delle acque

1. Quando il progetto preveda l'inserimento di impianti di gestione delle acque complessi e pendenze superiori al 18%, esso deve essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari.
2. È buona pratica prevedere lo smaltimento dell'acqua in luogo e il rallentamento dell'entrata in fognatura della stessa mediante l'inserimento di *rain-garden* lineari.
3. Dove possibile, le aree a verde saranno progettate con lo scopo di rallentare i tempi di corrivazione delle acque meteoriche per deflusso verso i collettori.
4. Saranno incentivati i progetti di spazi verdi su aree private aventi funzioni di *rain-garden* o bacino di laminazione aventi capacità di regimazione delle acque provenienti da aree pubbliche limitrofe.

Art. 15 – Giardini pensili, tetti verdi e coperture di garages interrati

1. Al fine di una corretta regimazione delle acque, nonché del risparmio energetico e del corretto inserimento paesaggistico degli edifici, saranno incentivati i progetti di spazi verdi sugli stessi, quali giardini pensili da realizzare mediante la posa di uno strato di terreno inerbato e/o vegetato calpestabile, oltre che tetti verdi piani od inclinati e coperture rinverdite di garages interrati, anche di minimo spessore e quindi di minimo peso, ancorché non calpestabili o calpestabili esclusivamente lungo appositi percorsi pedonali ed in punti di sosta, da realizzare mediante la posa di un substrato composto di materiale vulcanico e sostanze organiche e la messa a dimora di specie vegetali con scarse esigenze di irrigazione e manutenzione.

Art. 16 – Irrigazione

1. Nella progettazione si dovrà tenere in debita considerazione l'assetto di impianto in funzione della disponibilità della risorsa idrica, privilegiando sempre specie vegetali poco esigenti.
2. Devono essere chiaramente indicati nel progetto i punti e le linee per l'adduzione dell'acqua con relativi collettori e linee elettriche.
3. Si dovrà evitare la sistemazione di impianti di irrigazione in luoghi poco raggiungibili, prevedendo invece la messa a dimora di specie poco esigenti o altre soluzioni.
4. È consigliata la progettazione di un impianto d'irrigazione adeguatamente modulato per le varie esigenze degli elementi vegetali. Le superfici erbose realizzate devono essere dotate di impianto irriguo con irrigatori a scomparsa pop-up (almeno nelle fasce vicine ad aiuole, piste ciclabili e percorsi pedonali), mentre per alberi e arbusti si dovrà prevedere un adeguato impianto di irrigazione a goccia.
5. Gli impianti irrigui di nuova progettazione devono essere rappresentati con scala appropriata su planimetria dedicata e fornite indicazioni sui materiali di utilizzo, altresì dovranno essere specificati i prelievi stimati di acqua potabile su base annua nonché i costi per la fornitura del contatore e l'allacciamento alla rete di fornitura idrica cittadina.
6. Sono da prediligere per l'irrigazione le acque provenienti dai canali consorziali.

Art. 17 – Parcheggi

1. Nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la messa a dimora di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta adeguata all'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Come già richiamato all'articolo 4, va assicurata una superficie libera alla base di ogni albero, adeguatamente protetta dal calpestio e dagli urti.
3. In caso di parcheggi interrati, qualora la copertura non sia utilizzata in altro modo, la stessa dovrà prevedere la realizzazione di aree verdi, mediante la posa di uno strato di terreno, o di argilla espansa impastata, anche di minimo spessore e minimo peso, ancorché non calpestabili e percorribili in percorsi appositi.

Art. 18 - Arredi e materiali

1. Nella scelta degli arredi e dei materiali sono da preferire quelli più adatti all'uso esterno e che abbiano maggior durata, nonché i più resistenti all'uso e al vandalismo.
2. Oltre alla documentazione prevista dal regolamento del verde, quando il progetto preveda l'inserimento di arredi o materiali complessi, poco usuali o particolarmente costosi, sempre testati e validati, dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari e straordinari.
3. È necessario prevedere l'inserimento dei servizi igienici e degli arredi di servizio (panchine, cestini, fontane, bagni, etc.) in misura consona all'area e all'utenza prevista.

Art. 19 - Prato

1. È preferibile usare miscugli o *blend* già testati.
2. La conformazione delle aree a prato deve agevolare le macchine operatrici: è consigliato limitare angoli perimetrali acuti, perimetri con raggi di curvatura inferiori ai 2 m e pendenze troppo elevate.

Art. 20 – Rete ecologica

1. La realizzazione di alcuni elementi della rete ecologica potrà essere effettuata in sede di convenzione pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6 "Accordi tra soggetti pubblici e privati" della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, nonché con i programmi complessi attuabili con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7 della succitata legge.

Art. 21 – Aree di compensazione

1. Per compensazione si intendono le opere da realizzare allo scopo di bilanciare gli effetti negativi generati da un progetto, in assenza di alternative che possano escludere tali effetti. Salvo quanto previsto all'art. 30 riguardo le forme di compensazione in caso di abbattimenti, allo scopo di tutelare gli elementi portanti del sistema del verde, perseguendo il principio dell'invarianza funzionale del sistema, ex-ante ed ex-post, misurata mediante il valore di Biopotenzialità Territoriale (Btc), è necessario provvedere come di seguito specificato:
 - a) in caso di eliminazione/sottrazione/danneggiamento di elementi della rete ecologica quali siepi, alberature, filari alberati, fossi, etc., il richiedente è tenuto a realizzare ex novo, a titolo di compensazione, in posizione

per quanto possibile contigua o in zone adatte a tale scopo ed eventualmente di proprietà pubblica, una superficie a verde di tipologia analoga (siepi, macchie boschive, ecc.) da quantificare in base al tipo d'intervento;

b) quando gli interventi urbanistico-edilizi, per collocazione, estensione e tipologia di azione o per vulnerabilità delle aree contermini generino particolari criticità, rilevabili dalla verifica di sostenibilità, è facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, anche all'esterno del perimetro di intervento, al fine di rendere il progetto sostenibile dal punto di vista ambientale e socio-economico, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 relativamente all'incremento degli spazi verdi urbani;

c) nei casi in cui la compensazione avvenga diversamente da quanto contenuto nei commi precedenti, l'amministrazione comunale definirà forme e oneri della compensazione ambientale nel rispetto di quanto descritto dalle norme di attuazione del piano regolatore comunale e dall' eventuale indice di riequilibrio ecologico.

Art. 22 - Finanziamento delle opere a verde pubblico

1. Il finanziamento per la costruzione e la manutenzione delle aree verdi di proprietà dell'amministrazione comunale od in cessione/servitù di uso pubblico a favore dello stesso, può avvenire nei seguenti modi:

a) finanziamento diretto, attraverso:

- risorse erogate dall'amministrazione comunale attinte dal proprio bilancio delle spese correnti e/o della previsione triennale delle opere pubbliche;

- lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione, subordinato alla stipula di una convenzione od al perfezionamento di un accordo di pianificazione fra il privato e l'amministrazione comunale;

b) la sponsorizzazione finanziaria, da prevedere ai sensi della stessa legge 14 gennaio 2013, n. 10 e secondo quanto stabilito dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), attraverso:

- la previsione di un versamento di risorse da parte di sponsor, quali enti pubblici e privati, aziende o privati cittadini sotto forma di donazione, stabilita all'interno di una convenzione o di un accordo di pianificazione, di somme di denaro destinate alla manutenzione o alla costruzione delle aree verdi.

TITOLO III – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 23 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La manutenzione riguarda la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea, delle siepi, dei prati e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali e legislative.

2. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.

3. Considerato l'elevato valore ecologico ed ambientale costituito dall'insieme dei giardini e delle aree verdi in generale di proprietà privata, al fine di valorizzare e preservare tale patrimonio ambientale, si raccomanda che gli interventi di manutenzione vengano affidati a ditte esperte del settore, che operino nel rispetto dei principi indicati dalla società italiana di arboricoltura, cui si rimanda per ogni approfondimento del caso (<http://www.isaitalia.org/gli-indispensabili.html>).

4. È fatto obbligo a tutti i proprietari o titolari o usufruttuari a qualunque titolo di terreni e giardini privati in disuso o comunque incolti, di mantenere il lotto in modo decoroso e sgombro da eventuali rifiuti, nonché di provvedere periodicamente allo sfalcio dell'erba.

5. L'amministrazione comunale può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, anche in riferimento a quanto prescritto dall'art. 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

6. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, sono responsabili dei beni in uso ed in tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'ufficio comunale preposto.

7. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento, convenzione o in concessione, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o

concessione in corso, gli uffici tecnici possono revocare la convenzione o la concessione in corso.

Art. 24 - Norme per la difesa delle piante

1. Nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento o qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.):
2. Nell'area corrispondente alla zona di pertinenza delle alberature, data dalla proiezione a terra della chioma, sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo.
3. Il transito di mezzi pesanti in corrispondenza dell'apparato radicale, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata; diversamente, l'area deve essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto e di protezione (come per esempio assi di legno grossolane o lastre in metallo).
4. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi devono essere rimossi.
5. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse, che vanno recise con un taglio netto. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, devono essere adottati opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta).
6. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema *no-dig* (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.
Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno corrispondere a:
 - 3 m dagli alberi;
 - 4 m da alberi di pregio;
 - 10 m da alberi monumentali e grandi alberi.
7. Deroga alle distanze di cui sopra, può essere concessa solo in caso di comprovata pubblica utilità e previo deposito, prima dell'inizio lavori, di documentazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente in materia che attesti la salvaguardia dell'apparato radicale ovvero valuti le variazioni di stabilità della/e pianta/e per effetto dell'intervento di scavo. In presenza di vincoli, dovrà essere acquisito il parere favorevole degli enti competenti in materia.
8. Nel caso in cui gli scavi contribuiscano al deperimento della risorsa idrica si dovrà garantire l'irrigazione supplementare delle piante direttamente interessate.

Art. 25 - Particolari disposizioni per la tutela degli alberi e filari di pregio

1. I proprietari sono tenuti a vigilare al fine di evitare lesioni ed altri fattori che possano compromettere il vigore di questi esemplari e sono tenuti ad adottare opportuni provvedimenti in caso di accertate criticità fitopatologiche o di precaria stabilità.
2. Gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dall'amministrazione comunale previa acquisizione di documentazione tecnica che ne motivi le ragioni.
3. Il proprietario di alberi o filari di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco, ed a conservare la forma obbligata degli esemplari allevati in tal modo ove il libero sviluppo vegetativo possa comportare pericoli di sbrancamento o instabilità.
4. In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni contenuti nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'art. 38.

Art. 26 – Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico, viali e strade alberate, cimiteri;
- b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi sopra aiuole stradali;
- c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante;
- f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 25 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
- h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm; in ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
- i) depositare materiali derivanti da attività industriali o artigianali in genere in vicinanza di piante;
- l) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
- m) eseguire scavi nel mancato rispetto delle distanze minime dagli alberi senza essere in possesso di deroga.

3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale ovvero ad alberi e filari classificati come grandi alberi, di pregio o monumentali una volta contestati e verbalizzati vengono quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste dal presente Regolamento.

4. Qualora il responsabile non provveda nei tempi e nei modi previsti al recupero o sostituzione del patrimonio danneggiato, i costi dell'intervento di sostituzione sono sostenuti dall'amministrazione comunale, che successivamente ne farà rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Art. 27 – Abbattimenti

1. La domanda di abbattimento alberi va presentata agli uffici comunali su apposito modello completo degli allegati richiesti per le piante ubicate in aree urbane ovvero in aree del territorio comunale soggette a vincolo. L'ufficio comunale, previo acquisizione di parere da parte di tecnico competente che provvederà ad accertare le condizioni della pianta/e oggetto di intervento, procede con il rilascio dell'autorizzazione ovvero con diniego all'abbattimento, fatte salve interruzioni al procedimento per richiesta di documentazione integrativa.

2. In caso di esemplari arborei insediati in zone a vincolo paesaggistico - ambientale, in zone a vincolo idrogeologico o aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ovvero laddove vi siano competenze di enti terzi, dovrà essere acquisito il parere dell'ente preposto alla tutela che condiziona l'istruttoria finale.

3. Per ogni pianta abbattuta è prevista la compensazione con nuova piantagione di uno o più esemplari con circonferenza minima di 16-18 cm, misurata a 1,30 m dal colletto della pianta, da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione.

4. Sono previste altre forme di compensazione (es. monetizzazione) nei casi previsti da particolari disposizioni assunte dall'amministrazione comunale con delibere di giunta ovvero in casi in cui sia evidente l'impossibilità di individuare un'area disponibile idonea alla nuova messa a dimora. Le somme introitate in questi casi saranno destinate all'acquisto di nuove essenze da inserire nel patrimonio arboreo comunale.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga ai generi per cui si applicano particolari disposizioni vigenti in materia (es. *Platanus* etc.), necessita seguire attentamente le disposizioni del caso.

6. Gli interventi di abbattimento dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente per la tutela del verde e dell'ambiente.

Art. 28 - Abbattimenti urgenti

1. Nel caso di alberi con evidente stato fitopatologico precario o manifestata instabilità ovvero condizioni tali da costituire potenziale pericolo di schianto, l'amministrazione comunale valuta la necessità di abbattere subito l'albero e successivamente ne documenta l'urgenza con idonea relazione tecnica.

2. In caso di abbattimenti urgenti non immediati, il proprietario, sia esso un soggetto pubblico o privato, presenta all'amministrazione comunale richiesta di autorizzazione per abbattimento con procedura d'urgenza, che sarà rilasciata entro il limite massimo di 15 giorni dalla presentazione.

Art. 29 - Sostituzione di esemplari arborei abbattuti

1. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi idonei e sia possibile il rispetto delle distanze richiamate al precedente art. 4.
2. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma, nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati "di pregio" superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.
3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora in filari di pregio devono avere a 1,30 m dal colletto:
 - una circonferenza del fusto non inferiore a 6 cm per piante con raggio della chioma a maturità < 3 m;
 - una circonferenza non inferiore a 8 cm per piante con raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m;
 - una circonferenza non inferiore a 10 cm con raggio della chioma a maturità > 6 m;nonché disporre di chiome e apparato radicale integro e risultare di buona qualità.

Art. 30 - Reimpianti coattivi

1. Le piante abbattute in assenza di autorizzazione devono essere in ogni caso sostituite o richiesta la monetizzazione comprensiva delle spese di acquisto, piantumazione e attecchimento di nuovi esemplari a compensazione di quelli abbattuti come previsto all'art. 26. A tal proposito, l'amministrazione comunale si pronuncia con eventuale provvedimento proprio che fissa i tempi e modi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 31 - Potature e rimonde

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo per quanto possibile integra e secondo il portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.
2. Per potature a regola d'arte si intendono:
 - a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate preferibilmente nel periodo che va da novembre a marzo, interessanti branche di diametro preferibilmente non superiore a 8 cm; nel caso di raccorciamenti, tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, che non lascino porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.
I tagli devono essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Deve essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;
 - b) su sempreverdi quelle effettuate preferibilmente da febbraio a marzo, con tagli interessanti branche di diametro non superiore a 8 cm.
3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potatura definita rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie, e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere.
Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.
4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga ai generi per cui si applicano particolari disposizioni vigenti in materia (es. *Platanus* etc.) necessita seguire attentamente le disposizioni del caso.
5. È vietato effettuare potature a capitozzo e, sulle conifere, eseguire tagli drastici che ne compromettano irrimediabilmente la chioma.
6. Per eventuali approfondimenti riguardanti le tecniche di potatura corretta si rimanda ai principi indicati dalla Società Italiana di Arboricoltura (<http://www.isaitalia.org/gli-indispensabili.html>).
7. Sono consentiti il taglio culturale e lo sfoltimento delle siepi campestri; la manutenzione di siepi e macchioni arbustivi deve comunque preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
8. Sono fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Art. 32 - Potatura di contenimento della chioma e di risanamento

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) potatura di riduzione e contenimento della chioma, che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 8 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
 - b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 8 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

2. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga ai generi per cui si applicano particolari disposizioni vigenti in materia (es. *Platanus* etc.) necessita seguire attentamente le disposizioni del caso.

Art. 33 - Manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici

1. I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili, hanno l'obbligo di mantenere le chiome delle piante potate e manutate in modo che non rechino pericolo ed intralcio al traffico pedonale e ciclabile, nascondano la segnaletica e la pubblica illuminazione o che comunque compromettano la pubblica incolumità.

Inoltre, devono contenere le siepi di proprietà in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del Codice Civile.

2. È fatto obbligo ai proprietari o possessori a qualunque titolo di aree verdi, di provvedere alla pulizia degli spazi pubblici che dovessero essere sporcati a causa delle piante insistenti nelle loro aree private.

Art. 34 - Fruizione di parchi, boschi urbani e giardini pubblici

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura etc.

2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui abbiano responsabilità e custodia.

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. È pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre stabilmente elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

4. La fruizione, da parte dei cittadini o dei turisti, di aree verdi o itinerari di proprietà privata, aperti al pubblico, potrebbe essere regolata da apposite convenzioni.

TITOLO IV - DIFESA FITOSANITARIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 35 - Difesa delle piante e delle alberature

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, sempre nelle modalità previste dalla normativa vigente.

2. Tra le metodologie di lotta devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione deve essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutare (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga ai generi per cui si applicano particolari disposizioni vigenti in materia (es. *Platanus* etc.), necessita seguire attentamente le disposizioni del caso.

5. Il mancato rispetto della normativa fitosanitaria comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel capitolo dedicato.

6. Le norme contenute nella presente sezione del regolamento si applicano a piante di proprietà sia pubblica che privata, qualunque sia la loro dimensione.

Art. 36 - Misure di lotta obbligatoria

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

2. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale, al quale si rimanda per ogni approfondimento del caso.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 - Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale del comune di Jesolo.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute dagli agenti della Polizia Locale, coadiuvati, ove necessario, da personale tecnico competente in materia individuato dall'amministrazione comunale.
3. Possono essere contravvenute dai funzionari del Genio Civile e del Corpo Forestale dello Stato le violazioni al presente regolamento accertate all'interno delle rispettive aree territoriali di competenza.

Art. 38 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
3. Le sanzioni devono essere depositate presso un fondo apposito ed usate per finanziare esclusivamente lavori e progetti su verde pubblico e rete ecologica.
4. Per le violazioni che comportino l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, l'eventuale inottemperanza da parte dei privati comporterà l'intervento sostitutivo da parte del comune con addebito dei costi e degli oneri relativi al trasgressore.
5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

Art. 5	Danneggiamento o abbattimento alberi monumentali	da € 5.000,00 a € 100.000,00
Art. 6	Modifiche sostanziali della chioma, dell'apparato radicale e abbattimenti di grandi alberi	da € 25,00 a € 500,00
Art. 9	Danneggiamento o estirpazione siepi	da € 25,00 a € 500,00
Art. 24	Danneggiamenti di alberature durante lavori di cantiere	da € 25,00 a € 500,00
Art. 24	Danni ad apparati radicali negli scavi	da € 25,00 a € 500,00
Art. 26	Danneggiamenti che compromettono l'integrità e lo sviluppo delle piante (alberi pubblici, grandi alberi e filari di pregio)	da € 25,00 a € 500,00
Art. 27	Abbattimento alberi senza autorizzazione	da € 25,00 a € 500,00
Art. 29	Mancata sostituzione alberatura abbattuta	da € 25,00 a € 500,00
Art. 31	Potatura che compromette la chioma	da € 25,00 a € 500,00
Art. 35	Mancato rispetto normativa fitosanitaria	da € 25,00 a € 500,00

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATI

1. SPECIE DA EVITARE:

- a) *Araucaria spp.* (araucaria)
- b) *Ailanthus altissima* Mill. (ailanto)
- c) *Albizia julibrissin* Durazz. (acacia di Costantinopoli)
- d) *Broussonetia papyrifera* L. (gelso da carta)

- e) *Amorpha fruticosa* L. (indaco bastardo)
- f) *Robinia pseudoacacia* L. (robinia)
- h) *Cedrus* spp.
- i) *Picea* spp.

2. SPECIE ADATTE ALL'AMBIENTE LOCALE

- Acer campestre* L. (acero campestre)
- Acer monspessulanum* L. (acero minore)
- Acer platanoides* L. (acero riccio)*
- Alnus glutinosa* L. (ontano nero)
- Arbutus unedo* L. (corbezzolo)
- Atriplex halimus* L. (atriplice alimo)
- Carpinus betulus* L. (carpino bianco)
- Catalpa bignonioides* Walter (catalpa)
- Celtis australis* L. (bagolaro)*
- Cercis siliquastrum* L. (albero di Giuda)
- Colutea arborescens* L. (vesicaria)
- Cornus mas* L. (corniolo)*
- Cornus sanguinea* L. (corniolo sanguinello)*
- Corylus avellana* L. (nocciolo)
- Crataegus monogyna* Jacq. (biancospino comune)
- Crataegus oxyacantha* L. (biancospino selvatico)
- Euonymus europaeus* L. (berretta del prete)
- Frangula alnus* Mill (frangola)
- Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa* (Willd.) (frassino meridionale)
- Fraxinus excelsior* L. (frassino maggiore)
- Fraxinus ornus* L. (orniello)
- Gleditsia triacanthos* L. (spino di giuda)
- Hibiscus syriacus* L. (ibisco cinese)
- Ilex aquifolium* L. (agrifoglio)
- Juglans regia* L. (noce)*
- Laurus nobilis* L. (alloro)
- Lavandula angustifolia* Mill. (lavanda)
- Ligustrum vulgare* L. (ligustro comune)
- Mespilus Germanica* L. (nespolo)
- Morus alba* L. (gelso bianco)
- Ostrya carpinifolia* Scop. (carpino nero)
- Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. (paulonia)
- Phillyrea angustifolia* L. (ilatro sottile)
- Pinus halepensis* Mill. (pino d'Aleppo)
- Pittosporum tobira* (Thunb.) W. T. Aiton (pittosporo)
- Platanus acerifolia* (Aiton) Willd. (platano)
- Populus alba* L. (pioppo bianco)
- Populus canescens* (Aiton) Sm. (pioppo canescente)
- Populus nigra* L. (pioppo nero)
- Populus nigra* L. var. 'italica' (pioppo cipressino)
- Populus tremula* L. (pioppo tremolo)
- Prunus avium* L. (ciliegio selvatico)
- Prunus mahaleb* L. (ciliegio canino)
- Prunus spinosa* L. (prugnolo)
- Punica granatum* L. (melograno)
- Quercus cerris* L. (cerro)
- Quercus ilex* L. (leccio)
- Quercus petraea* (Matt.) Liebl. (rovere)
- Quercus pubescens* Wild. (roverella)
- Quercus robur* L. (farnia)

Rhamnus alaternus L. (alaterno)
Rhamnus cathartica L. (spino cervino)
Rosa canina L. (rosa canina)
Rosmarinus officinalis L. (rosmarino)
Ruscus aculeatus L. (pungitopo)
Salix alba L. (salice bianco)
Salix caprea L. (salicone)
Salix cinerea L. (salice grigio)
Salix triandra L. (salice da ceste)
Sambucus nigra L. (sambuco)
Sorbus aria L. (farinaccio)
Sorbus domestica L. (sorbo comune)
Sorbus torminalis (L.) Crantz (ciavardello)
Spartium junceum L. (ginestra odorosa)
Tamarix gallica L. (tamerice comune)
Taxus baccata L. (tasso)
Tilia cordata Mill. (tiglio)*
Tilia x europaea L. (tiglio ibrido)*
Tilia platyphyllos Scop. (tiglio nostrano)*
Ulmus minor Mill. (olmo campestre)
Viburnum lantana L. (viburno lantana)
Viburnum opulus L. (palla di neve)
Vitex agnus castus L. (agnocasto)
 * entro i 300 m dalla linea di costa è consigliata accurata valutazione stagionale.

3. SPECIE VEGETALI NATURALIZZATE E/O A SUFFICIENTE ADATTABILITÀ ALL'AMBIENTE LOCALE

Acer pseudoplatanus L. (acero riccio)
Aesculus hippocastanum L. (ippocastano)
Aesculus carnea Hayne (ippocastano rosso)
Alnus cordata (Loisel.) (ontano napoletano)
Ceratonia siliqua L. (carrubo)
Cupressus sempervirens L. (cipresso nero)
Diospyros kaki L. (Kaki)
Elaeagnus angustifolia L. (olivello di Boemia)
Euonymus japonicus Thunb. (evonimo del Giappone)
Fagus sylvatica L. (faggio)
Ginkgo biloba L. (gingko)
Hippophae rhamnoides L. (olivello spinoso)
Lagerstroemia indica L. (lagerstroemia)
Liquidambar styraciflua L. (storace americano)
Liriodendron tulipifera L. (albero dei tulipani)
Magnolia grandiflora L. (magnolia)
Magnolia x soulangeana (magnolia da fiore)
Malus floribunda Sieb. (melo del Giappone)
Melia azedarach L. (Albero del rosario)
Morus nigra L. (gelso nero)
Myrtus communis L. (mirto)
Nerium oleander L. (oleandro)
Olea europaea L. (olivo)
Parrotia persica C. A. Mey.
Pinus nigra J. F. Arnold (pino nero)
Pinus pinea L. (pino domestico)
Pinus sylvestris L. (pino Silvestre)
Pistacia lentiscus L. (lentisco)
Prunus dulcis (Mill.) (mandorlo)

Prunus armeniaca L. (albicocco)
Prunus cerasifera Ehrh. (ciliegio)
Prunus laurocerasus L. (lauro)
Prunus domestica L. (susino)
Pyracantha coccinea M. Roem. (agazzino)
Quercus rubra L. (quercia rossa)
Salix fragilis L. (salice fragile)
Sophora japonica L. (sofora)
Syringa vulgaris L. (siringa)
Koelreuteria paniculata Laxm. (albero delle lanterne cinesi)
Teucrium fruticans L. (camedrio femmina)
Tilia sp. pl. e cv. pl. *
Viburnum tinus L. (viburno tino)
Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker Gawl. (mughetto giapponese)
Pennisetum sp. pl. (penniseto)
Stipa sp. Pl
* entro i 300 m dalla linea di costa è consigliata accurata valutazione stagionale.

4. GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre, a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

Area verde: spazio definito in ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologiche, ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Branca: asse legnoso inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni e che costituisce lo scheletro principale della pianta.
Capitozzatura: taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro. Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del diametro del fusto stesso.

Collare: punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un anello corrugato di corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, regione di passaggio fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di organismi e microrganismi; possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Conifere: ordine cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad esempio pino, abete, larice) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o delle branche misurato al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste

nell'asportazione di parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Entomofauna: insieme degli insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vivono generalmente uno o alcuni anni.

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di tossine (ammoniaca, solfuri) o all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

Freccia: ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea. Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo di piante viventi, parti di piante o addirittura intere biocenosi vegetali come materiali da costruzione, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Potatura a capitozzo: taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

Potatura a sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante; nel caso delle piantate si usano tutori vivi, cioè altre piante.

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.